



ALLEGATO A

Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai componenti della struttura del Commissario Straordinario dell'Ente per i Parchi Marini della Regione Calabria

(Art.45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36)

PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE		
Versione	Provvedimento	Estremi provvedimento
02	Decreto Commissario Straordinario	n. ... del

Bozza

REV PVP del 12/01/2025

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nel seguito semplicemente «Codice») e ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e gestione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte direttamente dal personale assegnato all'Ufficio del Commissario Straordinario dell'Ente per i Parchi Marini Regionali della Regione Calabria (nel seguito semplicemente Ufficio del Commissario).
2. L'incentivo è destinato ai "dipendenti" dell'ente con esclusione, oltre che del personale dirigenziale, dei soggetti esterni, a motivo delle finalità sottese alla norma.
3. L'incentivo è dovuto al predetto personale in relazione alle prestazioni previste dal successivo articolo 2, qualora prestate in tutto o in parte.
4. Le attività oggetto della ripartizione degli oneri per le attività tecniche sono quelle previste per la realizzazione di appalti di servizi e forniture di beni o lavori pubblici affidati in appalto in conformità al Codice.

Art. 2 - Definizione delle prestazioni

1. Le funzioni tecniche incentivabili sono quelle svolte dal personale, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di R.U.P., di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, secondo quanto tassativamente specificato nell'allegato I.10 del Codice.
2. Ai sensi dell'art. 45, l'applicazione del sistema incentivante si applica anche per gli affidamenti di forniture e servizi, qualora sia nominato un direttore dell'esecuzione. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, dell'Allegato I.2 del Codice, il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:
 - a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice;
 - b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 - d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento".

Art. 3 - Determinazione dell'aliquota di oneri per le attività tecniche gravante sul quadro economico

1. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.
2. Per i progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione della percentuale massima prevista dalle norme (del 2%) e secondo la ripartizione di cui all'allegata tabella.
3. Le somme occorrenti per la costituzione degli oneri per le attività tecniche sono previste nel quadro economico dei singoli interventi, quale aliquota dedicata, ai sensi dell'articolo 45, comma 5, del Codice.

4. Tutti gli oneri previdenziali e assistenziali, nelle misure stabilite dalla legge, sono compresi nella quota a titolo di incentivo di cui al presente regolamento.

Art. 4 - Ripartizione degli Oneri per le attività tecniche

1. L'80% delle risorse finanziarie appostate per gli oneri per le attività tecniche di cui all'art.3 commi 1 e 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 dell'art. 45 citato nonché tra i loro collaboratori. L'Ufficio del Commissario può stabilire i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del Codice.
2. Il restante 20% delle risorse finanziarie appostate per gli Oneri per le attività tecniche di cui all'art. 3 commi 1 e 2, sono destinate:
 - a. all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - b. all'attivazione presso l'Ufficio del Commissario di tirocini formativi e di orientamento, di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
 - c. allo svolgimento di dottorati di ricerca, di alta qualificazione, nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;
 - d. la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
3. Le quote di incentivo non corrisposte ai soggetti che svolgono funzioni tecniche costituiscono economie sul quadro economico di finanziamento.
4. La corresponsione dell'incentivo è disposta con decreto del Commissario, previo accertamento delle specifiche attività svolte dal personale. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento.
5. Il comma 3 precedente non si applica al personale con qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art.45 comma 4 ultimo periodo del Codice.

Art. 5 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura.
2. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

CAPO II - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 6 - Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi per ciascuna procedura, sia per quelli al personale in qualsiasi posizione assegnato all'Ufficio del Commissario sia ad altri soggetti esterni, da individuare temporaneamente, vengono assegnati con Decreto del Commissario. L'atto di incarico indica i compiti e i tempi assegnati a

ciascun componente individuato. Il personale incaricato può essere modificato o integrato in ogni momento e nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate nonché, delle attività trasferite ad altri componenti.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato, dotati di adeguata competenza professionale.
3. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
4. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati, ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001.

Art. 7 - Ripartizione dell'incentivo

1. L'incentivo, determinato con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 3 comma 3, è ripartito secondo i parametri percentuali di cui alle tabelle allegate 1-2, tra le diverse figure professionali previste.
2. Qualora alcuni ruoli, quali i ruoli di "collaboratori del Rup", con riferimento esclusivamente a funzioni tecniche, di "ufficio di direzione dei lavori" (comprensivo delle figure di collaborazione amministrativa a supporto) o di "collaboratori del direttore dell'esecuzione" non siano assegnati o svolti, la quota di incentivo dei medesimi verrà ridistribuita dal Commissario Straordinario rispettivamente al Rup, al direttore dei lavori o al direttore dell'esecuzione nel limite delle quote massime erogabili per singolo ruolo.
3. Il Commissario Straordinario potrà ridurre l'incentivo da corrispondere rispetto a quello derivante dall'applicazione dei parametri percentuali di cui alle tabelle allegate 1-2, con motivazione adeguata e sentito il Rup, in relazione all'attività effettivamente svolta dalle singole figure ed alla professionalità e responsabilità richiesta dalle stesse, in rapporto all'entità dell'importo derivante dal calcolo. Tale riduzione avverrà previa comunicazione/riciamo ai dipendenti interessati, con facoltà di controdeduzione. Lo stesso Commissario, in sede di liquidazione delle quote di incentivo effettuerà una valutazione circa il concreto apporto e l'impegno applicati nello svolgimento delle attività.
4. Per quanto concerne i collaboratori del Rup e del direttore dei lavori e dell'esecuzione l'incentivo dovrà essere liquidato esclusivamente a coloro che hanno effettivamente collaborato nell'ambito del lavoro, servizio o fornitura.
5. Il Commissario Straordinario provvederà alla liquidazione solamente a seguito dell'accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati, sulla base delle attività effettivamente svolte ed oggetto di riconoscimento.
6. La ripartizione dell'incentivo avverrà previa attenta valutazione del ruolo svolto dalle singole figure tecniche ed amministrative.

Art. 8 - Termini per le prestazioni.

1. Nel provvedimento commissariale di conferimento dell'incarico devono essere indicate, su proposta del responsabile unico del progetto, le annualità nelle quali devono essere eseguite le prestazioni.
2. I termini per la direzione dei lavori coincideranno con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincideranno con quelli previsti dalle norme.
3. Il responsabile unico del progetto cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 9 - Termini per la liquidazione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta con Decreto del Commissario, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte.

2. Per i soli progetti di lavori di importo a base d'asta inferiore a 150.000,00 euro, la liquidazione di tutte le quote relative alle prestazioni eseguite può essere effettuata in un'unica soluzione entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori.

Art. 10 - Copertura finanziaria

La copertura finanziaria dei compensi, nell'ambito delle somme a disposizione dell'Ufficio del Commissario, è a valere sui relativi capitoli di entrata del bilancio dell'Ente per i Parchi Marini Regionali.

Art. 11 - Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni

1. In caso di inesatto adempimento, l'Ufficio del Commissario può valutare se applicare delle penalità che variano da un minimo del 10%, in caso di inesatto adempimento, sanabile al 25% in caso di omissione dell'adempimento.
2. Ai fini del presente articolo, si considera inesatto adempimento delle prestazioni l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea individuazione della normativa vincolante, per la progettazione o per la redazione del piano, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, il mancato rispetto di legittime direttive o indirizzi risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati e degli atti tecnici.

CAPO III - NORME FINALI

Art. 12 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il regolamento entra in vigore con l'approvazione mediante apposito Decreto Commissariale. A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono inapplicabili eventuali diverse disposizioni o regolamenti dell'Ufficio del Commissario in contrasto con lo stesso.

Art. 13 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate, alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta, contenuta in provvedimenti legislativi nazionali.
2. In tale evenienza, in attesa della formale modifica del presente Regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale.

Art. 14 - Trasparenza

1. La documentazione relativa alla ripartizione degli incentivi, successivamente alla liquidazione, è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

PERCENTUALI DI RIPARTIZIONE INCENTIVO ART.45 DLGS 36/2023

TABELLA 1 - LAVORI

	% massima al singolo ruolo / min-max	% massima complessiva al gruppo di ruoli
Attività di programmazione della spesa per investimenti		
Predisposizione e stesura dei contenuti degli atti di programmazione degli investimenti e loro aggiornamenti per i profili tecnico amministrativi	1	2
Predisposizione e stesura dei contenuti degli atti di programmazione degli investimenti e loro aggiornamenti per i profili finanziari	1	
Attività connesse alla responsabilità del progetto		
Responsabile unico del progetto	Da 15 a 25	33
Collaboratori del rup per funzioni tecniche, compresi altri settori per pareri	Da 4 a 10	
Collaboratori del rup per funzioni amministrative compresi altri settori per pareri	4	
<u>Eventuale</u> responsabilità del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione	5 da dedurre dalla quota del responsabile unico del progetto	
<u>Eventuale</u> responsabilità del procedimento per la fase di affidamento	5 da dedurre dalla quota del responsabile unico del progetto	
Attività connesse alla progettazione		
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	Fino a 1	12,5
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	Fino a 7	
Redazione del progetto esecutivo	Fino a 5,5	
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	Fino a 1	
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	2	
Attività di predisposizione dei documenti di gara		
Attività poste in essere dal Settore Acquisizioni di beni servizi e lavori o dai Settori/UdS/UdP “di linea”	7,5	8,5
Attività poste in essere dal Servizio Contratti o da altri Settori/UdS/Ud per atti con valenza contrattuale	1	
Attività connesse alla direzione dei lavori		
Direttore dei lavori	Da 24 a 36	41
Ufficio di Direzione Lavori (collaboratori)	Fino a 14	
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	Fino a 5	
Attività connesse al collaudo / regolare esecuzione		
Incaricato al collaudo tecnico amministrativo e certificato di regolare esecuzione	2	3
Incaricato del collaudo statico	Fino a 0,5	
Incaricato per le certificazioni energetiche	Fino a 0,5	
TOTALE		100

TABELLA 2 – SERVIZI E FORNITURE

	% massima al singolo ruolo / min-max	% massima complessiva al gruppo di ruoli
Attività connesse alla responsabilità del progetto		
Responsabile unico del progetto	Da 20 a 30	41
Collaboratori del rup per funzioni tecnico specialistiche, compresi altri settori per pareri	Da 5 a 10	
Collaboratori del rup per funzioni amministrative, compresi altri settori	Da 5 a 10	
<u>Eventuale</u> responsabilità del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione	5 da dedurre dalla quota del responsabile unico del progetto	
<u>Eventuale</u> responsabilità del procedimento per la fase di affidamento	5 da dedurre dalla quota del responsabile unico del progetto	
Attività di predisposizione dei documenti di gara		
Attività poste in essere dal Settore Acquisizioni di beni servizi e lavori o dai Settori/UdS/UdP “di linea”	15	17
Attività poste in essere dal Servizio Contratti o da altri Settori/UdS/UdP per atti con valenza contrattuale	2	
Attività connesse alla direzione dell'esecuzione		
Direttore dell'esecuzione	Da 25 a 30	42
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	Da 5 a 17	
Attestazione regolare esecuzione	Fino a 4	
Totale		100